

INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE A SEGUITO DELLA CRISI ECONOMICA IN ATTO - BANDO PER LE IMPRESE

La Provincia di Genova, in esecuzione degli Indirizzi Operativi per l'applicazione dell'Accordo Quadro di attuazione del Piano Straordinario di Interventi a sostegno dell'occupazione a seguito della crisi economica in atto (d.G.R. 835/2009) per gli anni 2009 e 2010 approvati con Delibera Regionale n. 1114 del 06/08/2009 concede agevolazioni sotto forma di **contributi assunzionali** ai datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 36 della Legge Regionale n. 30/2008.

Soggetti richiedenti

Possono accedere agli interventi di cui al presente avviso i seguenti datori di lavoro privati, in forma singola o associata, e anche i loro eventuali consorzi, come di seguito specificato:

- a) Società di capitali.
 - b) Ditte individuali e società di persone costituenti micro, piccole e medie imprese definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea numero 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
 - c) Società di persone costituenti grandi imprese.
 - d) Cooperative, comprese le Cooperative sociali, di cui alla Legge 381/91.
 - e) Imprese sociali di cui al D Lgs 24 marzo 2006 n.155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005 n. 118).
 - f) Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
 - g) Esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
- Sono escluse le assunzioni effettuate da persone fisiche.

Requisiti dei datori di lavoro

I datori di lavoro per accedere agli incentivi devono rispettare i seguenti requisiti:

- essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- in relazione a sedi situate nel territorio regionale, non avere in corso oppure attuato nei sei mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta di contributo, procedure di sospensione con ricorso ad ammortizzatori sociali ovvero di riduzione di personale avente le medesime professionalità del personale da assumere, escluse le ipotesi di licenziamento per giusta causa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente relativamente al diritto di precedenza dei lavoratori alla riassunzione;
- avere almeno un'unità produttiva locale nel territorio provinciale;
- impegnarsi a rispettare quanto previsto dal bando.

Contributo assunzionale: destinatari, ammissibilità delle assunzioni ed incremento occupazionale

I contributi assunzionali sono rivolti a favorire l'inserimento dei seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale di cui all'articolo 11 della Legge Regionale n. 30/2008 e pertanto:

- a) Persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
- b) Licenziati che usufruiscono o meno di ammortizzatori sociali;
- c) Dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazioni aziendali;
- d) Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato;
- e) Lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al D.lgs. 276/2003;
- f) Occupati che intendono cambiare lavoro.

I contributi sono concessi ai datori di lavoro che assumono nuovi lavoratori con contratto a tempo indeterminato, aumentando attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.

Sono ritenute ammissibili le assunzioni effettuate a partire dalla data del 1 Novembre 2009.

Sono oggetto di finanziamento le richieste di contributo effettuate dai datori di lavoro che abbiano perfezionato l'assunzione non oltre un mese dalla data di presentazione della richiesta.

Sono considerate nuove assunzioni anche quelle che derivano dalla trasformazione in contratti a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato, dei contratti di inserimento e di apprendistato di cui al decreto legislativo 276/2003.

In caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato con orario part time, il contratto a tempo indeterminato deve avere una durata pari almeno al 50% dell'orario contrattuale.

L'incremento del numero dei dipendenti deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa alla data dell'assunzione per la quale si richiede l'incentivo e la media mensile dei lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, occupati nell'impresa nei 12 mesi precedenti l'assunzione suddetta.

Per il calcolo dell'incremento occupazionale, i lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.

Le agevolazioni competono anche alle società cooperative che incrementano il numero dei soci lavoratori.

Per la promozione delle assunzioni i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.

I nuovi lavoratori assunti non devono aver svolto nell'impresa che li assume attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi ventiquattro mesi precedenti l'assunzione.

Ammontare dei contributi assunzionali e regime di aiuto

Gli importi dei contributi assunzionali per ciascun lavoratore assunto sono riportati nella seguente tabella:

Intervento	Contratto	Importo unitario	Disabili* e svantaggiati
Minore di 45 anni	Tempo Pieno	€ 5.000,00	€ 7.500,00
	Tempo Parziale **	€ 2.500,00	€ 3.750,00
Maggiore di 45 anni	Tempo Pieno	€ 9.000,00	€ 10.800,00
	Tempo Parziale **	€ 4.500,00	€ 5.400,00
Minore di 45 anni con accordo sindacale	Tempo Pieno	€ 7.500,00	€ 11.250,00
	Tempo Parziale **	€ 3.750,00	€ 5.625,00
Maggiore di 45 anni con accordo sindacale	Tempo Pieno	€ 10.000,00	€ 12.000,00
	Tempo Parziale **	€ 5.000,00	€ 6.000,00

* oltre l'obbligo previsto ai sensi della legge 68/1999

** di durata pari ad almeno il 50% dell'orario contrattuale

Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato d'importanza minore c.d. regime "de minimis".

In particolare: Regolamento (CE) n. 1998/2006 (pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore, Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione di prodotti agricoli e abrogativo del regolamento 1860/04 e Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca.

Cumulabilità

I contributi sono cumulabili con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale vigente, mentre non sono cumulabili con altri incentivi finalizzati all'assunzione dei medesimi lavoratori erogati alle imprese nell'ambito di programmi o progetti oggetto della programmazione regionale.

Procedure di ammissione

A partire dal **16 Dicembre 2009**, i datori di lavoro interessati possono richiedere contributo inviando in bollo redatta su carta intestata secondo il modulo messo a disposizione dal sito della Provincia e disponibile presso i ns. uffici Ascom debitamente timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante con gli allegati richiesti.

La richiesta di contributo, a pena di inammissibilità, deve essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

Provincia di Genova – Direzione Politiche del lavoro – Servizio Promozione dell'occupazione- IV piano - Via Cesare 14, 16121 Genova.

Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dalle presenti direttive fa fede il timbro dell'ufficio postale.

L'avviso resterà aperto fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

Sul plico deve essere riportata la dicitura "Contributi assunzionali".

Le richieste sono istruite secondo l'ordine cronologico di spedizione e i finanziamenti sono assegnati a seguito di verifica dei requisiti previsti dal presente avviso nei limiti dei finanziamenti disponibili.

Una volta effettuata l'istruttoria delle domande, la Provincia di Genova comunica ai datori di lavoro l'ammissione al contributo con apposita nota e richiede l'invio della seguente documentazione:

- Scheda anagrafica fornitori
- Dichiarazione Aiuti *De Minimis* (Regolamento CE n.1998/2006 del 15/12/2006 pubblicato sulla GUCE L.379 del 28/12/2006 pag.5)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto.

I fac simili dei relativi documenti sono disponibili oltre che sul sito della Provincia presso gli uffici Ascom.

Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.

Modalità di erogazione

Il contributo assunzionale viene liquidato in tre tranches: la prima tranche trascorsi 12 mesi dalla data di assunzione, la seconda tranche trascorsi 24 mesi dalla medesima data, la terza tranche, infine, viene liquidata trascorsi 36 mesi dall'assunzione. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, la liquidazione della quota proporzionale di contributo, se dovuta, viene effettuata a seguito della comunicazione di interruzione da parte del datore di lavoro.

Inoltro pratiche

A partire dal 16 dicembre 2009 il ns. ufficio sindacale – (010 5520216-213) sarà a disposizione per la compilazione della modulistica necessaria all'inoltro della domanda e per la stipulazione dell'accordo sindacale richiesto.